


COMUNE DI PESCATO
7
PROVINCIA DI LECCO



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 11 del mese di Giugno, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - APPROVAZIONE ."**

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Richiamato:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- Visto il piano finanziario predisposto e corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione e che garantisce l'integrale copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti;
- Visto che le tariffe proposte assicurano un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- Rilevato che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con

l'applicazione delle tariffe per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

- Rilevato che l'art. 6 del D.L. 73/2021 ha previsto lo stanziamento ai Comuni di risorse per finanziare la riduzione della Tari per le categorie interessate dalle chiusure/restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria in corso e che, a causa di questa, abbiano avuto delle ripercussioni economiche negative.
- Rilevato le ulteriori risorse assegnate nel 2020 al Comune di Pescate e non ancora impiegate per un ammontare complessivo pari a € 15.183,00 così come risultanti dalla riapprovazione dell'allegato A2 del Rendiconto di gestione 2020 a seguito della certificazione della perdita di gettito TARI connessa alla emergenza epidemiologica COVID 19.
- Visto l'art. 30 comma 5 del decreto Legge 22 marzo n. 41 approvato definitivamente con legge 21 maggio 2021 n. 69 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 che prevede che, limitatamente all'anno 2021, il termine entro quale i comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del PEF del servizio di gestione rifiuti è fissato al 30 Giugno 2021;
- Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ;
- Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione **del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2021.**

Letto, approvato e sottoscritto.

Pescate, 11 Giugno 2021

Il Revisore dei Conti

Dott. Massimo Carlomagno

